

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE GUIDE CULTURALI DI CUGGIONO

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

ART. 1

E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile un'Associazione denominata :

“Associazione Guide Culturali di Cuggiono ”

Essa è organizzazione senza scopo di lucro e opera senza discriminazione di nazionalità, sesso e carattere politico o religioso.

L'Associazione potrà aderire e dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo delle iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private.

ART. 2

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e promuovere la cultura, la valorizzazione del territorio, il turismo, le tradizioni e l'educazione ambientale delle persone attraverso attività di cooperazione allo sviluppo ed al miglioramento della qualità della vita.

A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:

1. organizzare manifestazioni, incontri, visite guidate e eventi di formazione come strumento di sensibilizzazione verso l'ambiente, l'agricoltura e l'alimentazione e di valorizzazione culturale e educativa;
2. preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare il pubblico rispetto alle tematiche sopra citate;
3. partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
4. quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
5. accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
6. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

ART. 3

L'Associazione ha sede in Cuggiono (MI), in Via Garibaldi, 88. Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto.

PATRIMONIO

ART. 4

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di € 676,00;
- b) dalle quote associative e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- f) da rimborsi derivanti da convenzioni
- g) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ASSOCIATI

ART. 5

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto

di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci potranno essere ordinari, esterni, onorari. E' prevista la possibilità di applicare quote associative differenti alle diverse categorie di soci.

ART. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può

ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

ART. 7

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- I Probiviri.

ASSEMBLEA

ART. 8

Gli associati formano l'assemblea. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche il revisore dei conti o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e la metà dei soci.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto, la scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo, lo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in liquidazione e la nomina del liquidatore, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- al numero dei componenti del Comitato Direttivo;
- alla nomina dei componenti del Comitato Direttivo;
- al numero dei componenti del Collegio dei Revisori;
- alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

Le relative delibere assembleari, così come i verbali di approvazione dei rendiconti, devono essere comunicate agli associati con le stesse modalità di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata mediante posta elettronica o avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato di maggiore età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni

dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e può a sua volta essere eletto.

AMMINISTRAZIONE

ART. 9

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Tesoriere ed eventualmente un Vice Presidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone le mansioni.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i tempi ed i limiti.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

ART. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

TESORIERE

ART. 11

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il

Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 12

L'assemblea ordinaria dei soci, qualora lo ritenga necessario, nomina e attiva due revisori dei conti effettivi e un supplente. I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'associazione, esaminano e approvano, sottoscrivendolo il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci. I revisori sono nominati e attivati per un triennio e sono rieleggibili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 13

L'assemblea dei soci può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 3 membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione, e fra l'associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

BILANCIO

ART. 14

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile, e in via straordinaria motivata da parte del Comitato Direttivo all'assemblea generale dei soci entro il 30 giugno di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 15

L'Associazione si estingue: secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

ART. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Cuggiono, lì 03/02/2011